

**“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF”**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 29/08/2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 30/07/2014

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Art. 1, D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360**

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i..

Art. 2

Aliquota e base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota di compartecipazione può essere stabilita fino a un massimo dello 0,8%, **anche in misura differenziata per fasce di reddito** (modificato con delibera CC n. 21 in data 30.07.2014).

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Ameno alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

Esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai soggetti, definiti come all'art. 3 del presente regolamento, che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini inferiore a € 12.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione adottata con la deliberazione di cui all'art. 2. **A norma dell'art. 11 comma 11 del Dl. 138/2011 conv. In legge 148/2011 la soglia di esecuzione è intesa come limite reddituale al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo** (modificato con delibera CC n. 21 in data 30.07.2014).

Art. 5

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc. 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2011.